

Partner di



*A tutti i sigg.ri Clienti
Loro sedi*

Dott. Sandro Guarnieri
Dott. Marco Guarnieri
Dott. Corrado Baldini
Dott. Paolo Fantuzzi

Reggio Emilia, lì 26/01/2024

Dott.ssa Clementina Mercati
Dott.ssa Sara Redeghieri
Dott.ssa Federica Lusenti
Dott. Paolo Caprari
Dott.ssa Beatrice Cocconcelli
Dott. Daniele Pecora
Dott.ssa Veronica Praudi
Dott.ssa Martina Carobbi

CIRCOLARE N. 9/2024

Approfondimento

Avv. Francesca Palladi

Oggetto: Importazione di beni da lavorare o riparare: Regime IVA

Molte imprese che importano beni da sottoporre a lavorazione o riparazione, anziché adottare la procedura del perfezionamento attivo o dell'importazione temporanea in sospensione di IVA e diritti doganali, optano per l'importazione definitiva, più semplice, per poi procedere all'esportazione una volta che il bene è stato lavorato o riparato. Così facendo, tuttavia, **l'IVA sull'importazione diventa indetraibile** secondo quanto stabilito dalla Corte di Giustizia della U.E. e dal Fisco italiano.

Con l'Ordinanza 8.10.2020 n. C-621/19 la Corte di Giustizia Europea ha chiarito che, a norma dell'art. 168 della Direttiva UE 28.11.2006 n. 112, l'importatore ha diritto di detrarre l'IVA sui beni importati solo "nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta", vale a dire **solo se tali beni vengono impiegati nell'esercizio dell'attività dell'importatore ovvero se il costo di tali beni incide sulla formazione del prezzo di vendita delle operazioni "a valle". Se l'importatore non sostiene alcun costo per detti beni (come nel caso in cui li importi per lavorarli) in quanto la proprietà degli stessi rimane al committente e, quindi, il costo dei medesimi non concorre a formare il prezzo della lavorazione, l'IVA sull'importazione è indetraibile.**

Il caso risolto dall'Ordinanza della Corte di Giustizia riguardava una società slovacca che aveva importato merci da Paesi extra-UE al fine di ricondizionarle, cioè per eseguire interventi di lavorazione per conto di terzi committenti, senza, dunque, divenire mai proprietaria delle stesse. Una volta lavorate, le merci venivano consegnate allo stesso committente o a clienti di questi in Paesi UE o extra-UE. La società importatrice aveva pagato l'IVA in dogana e l'aveva detratta. Il Fisco slovacco prima e la Corte di Giustizia poi hanno negato il diritto alla detrazione dell'IVA all'importazione affermando che tale diritto sussiste solo se i beni importati sono utilizzati ai fini dell'effettuazione di operazioni imponibili dal soggetto passivo e tale condizione è soddisfatta solo **se vi è un nesso diretto e immediato tra tali beni e l'attività svolta dall'importatore ovvero quando il**

SGB & Partners

Sede legale
Via Meuccio Ruini, 10
42124 Reggio Emilia
CF e Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
Web www.sgbstudio.it

Partner di



costo di tali beni è incorporato nel prezzo delle operazioni poste in essere “a valle”.

In applicazione di tale principio, l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello 11.1.2019 n. 6 ha ritenuto legittima la detrazione dell’IVA nel caso di pallets che una società italiana deteneva a titolo di noleggio e che la stessa ha importato in Italia per concederli in subnoleggio a clienti nazionali.

In uno schema di questo tipo è riconosciuto il diritto alla detrazione dell’IVA in capo alla società importatrice dei pallet, in quanto:

- l’importazione si pone in nesso diretto e immediato all’attività di subnoleggio della società stessa;
- i costi sostenuti dal soggetto passivo (canoni di noleggio) influenzano il prezzo dei servizi “a valle” (canoni di subnoleggio).

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

SGB & Partners - Commercialisti

SGB & Partners

Sede legale

Via Meuccio Ruini, 10

42124 Reggio Emilia

CF e Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069

Fax +39 0522 941885

Mail info@sgbstudio.it

Web www.sgbstudio.it